



COMUNE DI NOCETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/07/2014.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.-

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18:05 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 18:00, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	Sindaco	Presente
BIZZI DESOLINA	Consigliere	Presente
VERDERI ANTONIO	Consigliere	Presente
BARANTANI MARCO	Consigliere	Presente
BERTOLANI MARCO	Consigliere	Presente
MAINI GIOVANNA	Consigliere	Presente
RIVALDI MARCO	Consigliere	Presente
FAROLDI BARBARA	Consigliere	Presente
BONASSERA SILVANO	Consigliere	Presente
BATTIONI PIETRO	Consigliere	Presente
TRONI ANNAMARIA	Consigliere	Presente
CONTINI ELISA	Consigliere	Presente
PELLEGRINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BARBIERI LARA	Consigliere	Presente
RABAGLIA CARLO	Consigliere	Presente
MATRELLA GUIDO	Consigliere	Presente
PAPOTTI PAOLO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FECCI FABIO nella sua qualità di - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:

La delibera consta di n. 1 allegati.



Seduta del 30/07/2014

Deliberazione N. 32

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. -

In proseguimento di seduta.

Consiglieri presenti n. 17 (diciassette), compreso il Sindaco.

Assenti, nessuno.

Scrutatori non nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO:

“Passiamo ora al punto 7) dell'ordine del giorno “TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014”. Assessore Marco Barantani”;

Marco Barantani:

“In questo punto del Consiglio Comunale, come appena detto dal Sindaco, andiamo a deliberare l'approvazione delle aliquote TASI le quali sono riferite alle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali e strumentali e cioè:

Abitazione principale e assimilate con le relative pertinenze (<i>tutte le categorie catastali del tipo “A”</i>)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	<i>azzerata</i>
Altri immobili	<i>azzerata</i>

Poi in questo atto c'è anche l'elenco dei costi dei servizi indivisibili che si vanno a coprire, come diceva prima il Consigliere di Minoranza Matrella, ed in pratica il gettito TASI presunto è di €. 1.358.002,50 no, scusate, è di €. 1.135.000,00, mentre il costo dei servizi indivisibili, quindi c'è una copertura pari all'83,58%. Si deve deliberare anche questo.

SINDACO:

“Bene, grazie. La parola ai Consiglieri che la prenderanno. Prego. Consigliere Giuseppe Pellegrini”;

Giuseppe PELLEGRINI:

“Allora. Qui ci addentriamo un pochino di più nella sostanza dell'applicazione dell'imposta, e vorrei evidenziare che nella riunione plenaria che si è tenuta, è vero, non ci è stato spiegato nulla su questa delibera e ho potuto verificarne i contenuti solo con il testo “davanti”. La prima cosa che va verificata è che l'applicazione sull'abitazione principale è stata fatta con l'aliquota massima, quindi del 2,5 per mille e poi è stato pensato di applicare l'1,5 per mille sui fabbricati rurali e strumentali. Ovviamente questo non mi trova d'accordo, nel senso che, nei primi mesi dell'anno, quando sapevamo che si sarebbe dovuto predisporre il bilancio, avevamo pensato all'applicazione dell'imposta non all'aliquota massima ma ad un'aliquota che fosse nell'ordine del 1,5 per mille. Anche l'applicazione della tassa sui fabbricati rurali e strumentali credo sia una penalizzazione per un settore, quello agricolo, che sostanzialmente versa da anni, insomma, in condizioni non troppo buone, e quindi questo è un aggravio che, penso, non fosse opportuno. Poi volevo capire un attimo, e ovviamente poi c'è tutta l'elencazione di quei servizi denominati indivisibili, che devono essere alla base della copertura di questa tassa, ovviamente superiori all'importo della TASI essendo stati individuati in circa un milione trecento cinquantotto mila euro e quindi con una copertura di circa l'83%. Chiedo come mai è stato previsto il trenta per cento dovuto dall'occupante, visto che, da quello che ho potuto vedere sino ad oggi, quasi nessun Comune ha inserito questa possibilità. E volevo anche capire quali sono i casi nei quali deve essere applicata questa percentuale a carico dell'occupante. Un'altra questione è che non sono state previste delle deduzioni, delle detrazioni. Era possibile prevedere una detrazione fissa sull'abitazione principale, di qualsiasi misura, e vedo alcuni Comuni che hanno applicato, ad esempio, cinquanta euro, ci cento, e chi addirittura i duecento, come era la detrazione dell'IMU. Non c'è nessuna detrazione per i figli a carico; anche questa era una possibilità concessa dalla norma ma, anche in questo caso, nessuna detrazione. Non c'è nessuna detrazione sugli eventuali scaglioni di rendita catastale. Tanti



Comuni hanno messo delle detrazioni in base al valore della rendita catastale. Quindi, rendita bassa con detrazione, rendita alta senza detrazioni, o con detrazione inferiore. Non ci sono detrazioni collegate al reddito ISE. Quindi credo che questo sia sostanzialmente un indirizzo che colpisce soprattutto le famiglie che con tanti sacrifici hanno acquistato, magari, la prima casa con un mutuo a carico e, quindi, non prevedere nessuna detrazione, e credo che questa sia una cosa da parte Nostra non condivisibile. Non c'è nemmeno la possibilità di assimilare i fabbricati dati in uso ai familiari di primo grado, figli o genitori, alla prima casa. Quindi in questo caso sono penalizzati tutti coloro che, magari, hanno dato in comodato d'uso l'abitazione al figlio od al genitore che in questo caso dovranno pagare l'aliquota IMU per l'abitazione secondaria. Anche questo era un *imput* che avevamo dato con il Vice Sindaco Ghirarduzzi nei primi mesi dell'anno, ma vedo che non è stato recepito da questa delibera. Niente, per ora mi fermo qua, poi sentiremo la risposta”;

SINDACO:

“Bene, Assessore Barantani”;

Marco BARANTANI:

“Dunque, per quanto riguarda l'aliquota, secondo me, e poi ne avrei parlato dopo quando si andrà a vedere il bilancio previsionale, si deve fare un raffronto su quando si pagava l'IMU sulla prima casa, cioè nell'anno 2012, e considerando che a Noceto la rendita media delle abitazioni principali è del 5,50, di €. 550, per i cittadini c'è un risparmio di 80/90 €. Quindi, è vero, è stata applicata un'aliquota che poi è media per le zone ove ci troviamo Noi, però per i cittadini v'è sempre un risparmio rispetto all'IMU 2012. Considerando poi, che, rispetto all'IMU 2012, il Comune di Noceto con la TASI introiterà 450/500.000 €. in meno, perché qui il gettito è di un milione cento trentacinquemila euro a fronte dell'un milione trecento cinquantotto, di un milione e mezzo, ma vado a memoria. Su questo mi sento di dare una risposta. Su tutte le altre domande, detrazioni, deduzioni, non saprei dare una risposta, adesso”;

SINDACO:

“Altri ?”;

Capo Gruppo di Maggioranza, Marco RIVALDI:

“Ci impegniamo come Gruppo a dare una risposta scritta alla Minoranza (consigliere Pellegrini, in particolare) e ci impegniamo a darla il prima possibile, di modo da apprendere ciò che è stato detto da Lei”;

SINDACO:

“Altri ? Consigliere Matrella. Prego”;

Guido MATRELLA:

“Volevo fare un'osservazione. E' chiaro che anche Noi non siamo favorevoli, del fatto che l'aliquota sia stata stabilita nella misura massima e che non siano presenti detrazioni, né deduzioni. Però quello che volevo osservare è questo. Il fatto che si metta l'aliquota al massimo e non ponga detrazioni può voler dire “ragazzi, c'è bisogno di soldi”, i conti sono “difficili”, andiamo ad incassare il più possibile. Questa potrebbe essere eventualmente una risposta. Però io ho notato, “spulciando” gli altri punti, quanto che l'IMU sulla prima casa negli immobili, diciamo, pregiati, si è abbassata. Anche quella è una cosa che ci può stare, però, mi sembrano due “messaggi politici” contrastanti. Ma allora, o c'è bisogno di soldi o non ce n'è bisogno. Se c'è bisogno di soldi, ce n'è bisogno in entrambi i casi. Non ho capito ... Anche perché, come dice il regolamento, è vero che poteva anche crescere dello 0,8 per mille però a condizione che venissero introdotti dei correttivi o misure agevolative sull'IMU. di modo che non ci fossero tagli inferiori a quelli del 2012. Allora, visto che questa detrazione c'è, come mai non è stata aumentata ancora di più l'aliquota TASI. Cioè è la logica che non ben capito, la logica “politica”, intendo”;

SINDACO:

“Prego, l'Assessore vuol rispondere”;

MARCO BARANTANI:

“Per quanto riguarda il punto relativo all'ICI dove dice che per determinati fabbricati vi è stata una diminuzione, è perché bisogna rispettare la clausola di salvaguardia, nella quale bisogna sommare l'aliquota TASI all'aliquota IMU che non può superare l'aliquota IMU del 2013, l'aliquota massima del 2013 che era al



sei per mille. Quindi è stata portata al 3,5 per mille più 2,5 che è l'aliquota TASI e quindi andiamo al sei. Non si poteva andare oltre; quindi per forza di cose, e per la normativa si è dovuta ridurre”;

SINDACO:

“Consigliere Pellegrini, vuole intervenire ? Prego”;

Giuseppe PELLEGRINI:

“Più che la risposta scritta, che a me interessa relativamente, ribadisco ciò che ho già detto, nel senso che è quella l'evidenza, che non ci sono detrazioni e/o deduzioni, né scaglionamento, né chi è più o meno abbiente rispetto alla prima casa. Non ho avuto una risposta in merito al trenta per cento dovuta dall'occupante, e poi volevo evidenziare che, se si fa un confronto con il 2012, però io lo farei anche per il 2013 tale confronto, quando è stata pagata solo la mini IMU per l'abitazione principale e la nuova TASI è tutta ... il concetto è che l'aliquota massima senza detrazioni è sul 2014”;

Marco BARANTANI:

“Per quanto riguarda quest'ultimo punto bisogna dire che però nel 2013 il Comune lo stesso aveva ricevuto i soldi dallo Stato, per quanto riguarda il gettito IMU, e, pertanto, visto che è stata pagata solo la mini rata IMU, pari al 40%, per la differenza fra l'aliquota minima che era il 4, e il Comune ha recuperato dallo Stato quel settanta che era dell'aliquota che aveva fissato il Comune di Noceto. *(Il confronto con l'anno scorso quindi non può esser fatto perché il cittadino nel 2013 ha pagato solo la mini IMU ed il resto è stato saldato dallo Stato. Il riferimento va fatto con il 2012 quando l'IMU prima casa era stata fissata dalla Giunta Comunale di allora al 5,7 per mille, molto vicina alla aliquota massima)*. Per quanto riguarda il trenta per cento chiedo ad Ancorati Gian Luca se può dare una risposta tecnica”;

SINDACO:

“Chiamo in campo il Rag. Ancorati. Prego ... Ne ha facoltà”;

A QUESTO PUNTO SI INTERROMPE ANCORA LA REGISTRAZIONE.

Interviene il Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, Gian Luca ANCORATI:

“E' stata introdotta una percentuale di applicazione della TASI per gli occupanti pari al 30%, per gli immobili diversi dalle fattispecie della abitazione principale ed assimilate come previsto dal regolamento TASI all'art.4, comma terzo”;

RIPRENDE LA REGISTRAZIONE.

... SINDACO:

“ ... Qui riguarda il regolamento, qui ...”;

Giuseppe PELLEGRINI:

“Ma qui non si regolamenta ma si approvano le tariffe. Ma qui, secondo me, si è voluto cercarsi un po' “il freddo per il letto”, in quanto ho provato a capire in quali casi potesse essere applicata. Ad esempio, l'abitazione data al coniuge separato che viene assimilata all'abitazione principale; in questo caso, il coniuge che abita nell'appartamento dell'altro coniuge proprietario dell'immobile si “becca” il trenta per cento mentre il proprietario si “becca” il settanta per cento. Ma è andarsi, secondo me, è andarsi un po' a trovarsi il “freddo per il letto”, proprio perché alla fine la sostanza è talmente minima che tanti Comuni, ripeto, non l'hanno nemmeno previsto. Ecco, solo questo; volevo cercare di capire il concetto e la motivazione del provvedimento. Tutto lì”;

SINDACO:

“Allora, visto che si è concluso ... Solo una piccola precisazione, perché io cerco di fare il Presidente del Consiglio Comunale, che poi nei Comuni piccoli, dove il Presidente del Consiglio non c'è, come il Nostro, è il Sindaco, che deve fare anche la propria parte. Intanto questa è, capite, e con le valutazioni che sono state fatte, e quindi anche Noi nel prossimo futuro, sperimenteremo tutto questo, metteremo in campo tutto questo, anche relativamente alla reale applicazione della TASI. Devo dire che in questo bilancio che andremo ad approvarlo, e con quello che dirò e sarà il mio intervento finale proprio sullo schema finale di bilancio e quant'altro, devo dire che il 2,5 per mille sta comunque nelle medie dell'applicazione, ed ho visto Comuni che non hanno triplicato la TASI, e poi il tre per mille nelle Grandi Città. Noi siamo in corso di un



bilancio e che sono già sette mesi di bilancio "consumato" nel senso che è applicato; e quindi alcuni servizi che vengono dati qui a Noceto è chiaro che questa era una tassa che doveva essere applicata, visto che non se ne poteva fare a meno, visto e considerato anche che non abbiamo più trasferimenti dallo Stato. Ma soprattutto che allo Stato i soldi li dobbiamo dare. Devo dire che la prima casa, l'abitazione principale è sicuramente ... anch'io nel mio modo complessivo di pensare la vedo una situazione, diciamo, che non dovrebbe essere colpita. Però ricordo che l'espressione maggiore del Centro Sinistra, che Ci ha sempre attaccato quando sostenevamo che l'IMU non doveva essere applicata sulla prima casa, ma invece tutti hanno sostenuto che è stato un errore toglierla, ecc. ecc. Adesso nella formulazione, nell'integrazione della pressione fiscale che i Comuni debbono applicare chiaramente è ritornata anche questa tassa che incide sulla abitazione principale. Debbo dire, e rispondo così anche al Consigliere Pellegrini, che nella passata Amministrazione c'erano tutte le possibilità, visto che si discosta con ciò che si era valutato, un po' sull'una o sull'altra questione, ed era nella condizione di approvarlo anche, il bilancio. Non è stato approvato, quindi, di conseguenza, se aveva tutte queste belle idee da mettere in campo per il bilancio, poteva tranquillamente, come Sindaco far sì che il bilancio potesse essere accolto; fra l'altro, come hanno fatti tanti Altri Colleghi che andavano lo stesso ad elezioni; però non che voglia dire, perché si è fatto in un modo o nell'altro, le Nostre opportunità le abbiamo fatte, e colte, il bilancio deve quadrare in base ai servizi che vengono erogati in Questo Comune e alle opere realizzate, di conseguenza oggi, che è l'applicazione di un tributo nuovo è chiaramente stato fatto in questo modo e con un regolamento, come ci ha spiegato anche il Rag. Ancorati, sul discorso del trenta per cento in favore dell'occupante ed il settanta per cento sul proprietario. Poi sicuramente tutti i suggerimenti sono da prendere in considerazione, visto e considerato che quest'anno va in questo modo, poi chiaramente valuteremo anche Noi sull'applicazione reale, sui casi singoli che si vengono a creare; perché va detto che nel Comune di Noceto grandi lamentele non si sono mai avute, diciamo, sul discorso della pressione fiscale, ma soprattutto, diciamo, perché di questo i cittadini di Noceto tengono conto, e cioè che vi sono tanti servizi da erogare. Quindi, comunque ciò lo valuteremo anche nel prossimo futuro, visto e considerato che il 2015 non è poi così tanto lontano, anche le valutazioni sull'applicazione di questa tassa avremo anche riscontri con le Associazioni di Categoria e chiaramente anche con quello che è per poter formulare il prossimo bilancio di previsione del 2015. Prego Consigliere Pellegrini";

Giuseppe PELLEGRINI:

"Contesto il fatto che il 2,5 sia una aliquota media, nel senso che è l'aliquota massima; chi ha applicato il 3,3 è perché ha aggiunto lo 0,8 al 2,5 per mille che deve essere però compensato da detrazioni d'imposta. Nel nostro caso non ci sono detrazioni d'imposta quindi chi ha applicato lo 0,8 per mille, doveva prevedere delle detrazioni di pari importo. Quindi almeno lo 0,8 per mille per agevolare alcune fattispecie. In merito al bilancio, come forse ricorderà bene il Sindaco, si era deciso di non approvarlo perché mancava un dato fondamentale, cioè il valore del fondo di solidarietà che veniva dato al Comune da parte dello Stato e che è stato comunicato, credo, solo all'inizio di luglio, comunque da pochissimo tempo, e quindi 635.000 €, che sono dati di bilancio, e che era, appunto, un dato che non potevamo conoscere allora e quindi era quantomeno non consigliabile andare ad approvare un bilancio, un documento, senza un dato così importante e fondamentale nella predisposizione dello stesso. Va bene, basta";

SINDACO:

"Prendo atto di quanto detto. Ma, ad esempio, il Comune di Collecchio il bilancio l'ha approvato. Ma, posso capire che tecnicamente sia stato questo il motivo e quindi accetto le spiegazioni e come poi giustamente ognuno faccia la propria parte. Non ho detto che l'aliquota media è la massima, ma che è nella media nazionale, e diciamo che, nei Comuni che l'hanno applicata, l'aliquota si aggira intorno al 2,5 per mille. Poi dopo ci sarà qualcuno che darà meno servizi ai propri cittadini e potrà permettersi di applicarla anche in formula ridotta, e magari speriamo che nel futuro anche Noi lo potremmo fare, visto e considerato che la pressione fiscale nel complessivo, e valutando l'IMU, quand'era presente, sulla casa per il 2012, cioè l'insieme delle Nostre tariffe, fa sicuramente che i cittadini di Noceto oggi spendano meno, anche rispetto a quello che è il 2013, nel complessivo. Questo è il dato di fatto ed il bilancio occorre chiuderlo sul dato della pressione fiscale, sulle tasse e tariffe che sono le uniche entrate per dare i servizi che ci sono consentiti, nella non troppa autonomia impositiva a livello comunale concessa dalla Legge. Metto ai voti il punto n.7) dell'ordine del giorno";

TERMINATA LA DISCUSSIONE AL RIGUARDO;



COMUNE DI NOCETO

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011."

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);



COMUNE DI NOCETO

- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della Legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 nella seduta odierna, *immediatamente eseguibile*;

RITENUTO necessario, per l'anno 2014, di:

- non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della Legge n. 147/2013);
- applicare l'aliquota TASI limitatamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali strumentali;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e assimilate con le relative pertinenze (tutte le categorie catastali del tipo "A")	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	azzerata
Altri immobili	azzerata

Stimato in €. 1.135.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;
- altro:.....



COMUNE DI NOCETO

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede formanti l'apposito fascicolo, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A"), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Protezione Civile	€2.000,00
2	Sicurezza	€351.200,00
3	Manutenzione strade	€70.000,00
4	Sgombero della neve	€182.000,00
5	Illuminazione pubblica	€515.000,00
6	Manutenzione del verde	€237.802,50
TOTALE		€1.358.002,50

a
di un
stimato

fronte
gettito
in €.

1.135.000,00, risulta un grado di copertura pari all'83,58%;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI :

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICORDATI :

- il Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

VISTO il Comunicato del 15/07/2014 sul sito web istituzionale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con il quale si dà informazione in merito all'accordo del 10/07/2014 nella seduta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali per il rinvio della data di approvazione dei bilanci preventivi degli E. E. L. L. al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di



COMUNE DI NOCETO

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, di regolarità Contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON VOTI N. 12 (DODICI) FAVOREVOLI, n. 05 (cinque) contrari (PELLEGRINI; BARBIERI; RABAGLIA; MATRELLA; PAPOTTI), espressi dai n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1) di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e assimilate con le relative pertinenze (tutte le categorie catastali del tipo "A")	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	azzerata
Altri immobili	azzerata

2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) DI STABILIRE la percentuale dovuta dall'occupante, nella misura del 30% (trenta per cento) per i casi disciplinati dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

4) DI STIMARE in €. 1.135.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

5) DI STABILIRE in €. 1.358.002,50 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede contenute nel fascicolo allegato alla presente deliberazione (**allegato "A"**), la quale forma parte integrante e sostanziale della stessa e di cui si riportano le risultanze finali:



COMUNE DI NOCETO

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Protezione Civile	€.2.000,00
2	Sicurezza	€.351.200,00
3	Manutenzione strade	€.70.000,00
4	Sgombero della neve	€.182.000,00
5	Illuminazione pubblica	€.515.000,00
6	Manutenzione del verde	€.237.802,50
	TOTALE	€.1.358.002,50

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione: TRIBUTI/TASI. -

Infine il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di provvedere,
CON VOTI N. 12 (DODICI) FAVOREVOLI, n. 05 (cinque) contrari (PELLEGRINI; BARBIERI; RABAGLIA; MATRELLA; PAPOTTI), espressi dai n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E TRIBUTI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FECCI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 22/08/2014;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Noceto li, 07/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 decorsi 10 giorni.

Noceto li, 18/08/2014

IL VICE SEGRETARIO
Dott. ALDO MERCADANTI